

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9315 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 03/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20131-2017 proposto da:

TIEZZI ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell'avvocato NATALE PERRI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI AMALFI, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERINA CARRATÙ;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 560/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/06/2017;

CU + CI
TMC

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. ^{Rosanna} Rosanna Tiezzi convenne in giudizio il Comune di Amalfi, davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta dovut^{-a un incidente-}a ad un tombino e ad un profondo avvallamento esistenti in una strada cittadina da lei percorsa.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il Comune al pagamento della somma di euro 35.651,67, oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dal Comune soccombente e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 7 giugno 2017, ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della Tiezzi, compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre ^{Rosanna} Rosanna Tiezzi con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Amalfi con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell'art. 2051 cod. civ., contestando l'errata applicazione delle regole in tema di obbligo di custodia, nonché ultrapetizione.

Fuc

Stuppa
R

Fuc
Fuc

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. Quanto alla presunta violazione dell'art. 2051 cit., il Collegio osserva che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

È stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di

FWC

condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verifica dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce *quaestio facti* riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi e, nonostante alcune imprecisioni giuridiche, ha accertato in punto di fatto che la strada percorsa dalla Tiezzi presentava un avvallamento di minimo spessore, per cui non esisteva alcuna insidia che non fosse evitabile applicando l'ordinaria diligenza. Ha aggiunto la Corte che non aveva rilievo il fatto che la strada fosse molto affollata, perché tale situazione avrebbe dovuto indurre la vittima ad una maggiore attenzione. È evidente, perciò, che, a parte l'errato riferimento all'insidia e alla necessaria alterazione della cosa, la sentenza ha in effetti accertato la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell'avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno erano prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta; il che è conforme ai principi in precedenza richiamati.

1.3. Da quanto precede risulta anche come non sia fondata la censura di ultrapetizione conseguente, secondo la parte ricorrente, alla presunta acquiescenza del Comune di Amalfi rispetto alla condanna disposta nei suoi confronti in primo grado per violazione delle norme sulla custodia (art. 2051 cod. civ.). Ed invero, le argomentazioni poste a fondamento dell'atto di appello, per come sono riportate nel ricorso, dimostrano l'evidente contestazione, da parte del Comune, dell'attribuzione della responsabilità per la caduta; la domanda stessa della danneggiata, del resto, era orientata nel senso di una condanna del Comune per

Fuc

violazione dell'art. 2043 cod. civ.; e comunque non è configurabile una qualche forma di acquiescenza che giustifichi la presunta ultrapetizione della Corte d'appello. La sentenza impugnata, d'altra parte, ha fatto applicazione dei principi sull'obbligo di custodia e, a prescindere dalla formulazione della domanda risarcitoria in primo grado, ha reso una motivazione che è tale da escludere la sussistenza di una responsabilità del Comune, sia applicando le regole dell'art. 2043 cod. civ. che quelle dell'art. 2051 del codice civile.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla mancanza di contestazione della relazione di servizio redatta in occasione del sinistro.

2.1. Il motivo non è fondato.

La relazione di servizio redatta in occasione del sinistro non ha una valenza privilegiata se non in ordine a quanto accertato direttamente dai verbalizzanti, mentre le valutazioni dai medesimi compiute sono soggette comunque alla verifica ed alla ponderazione del giudice di merito; che è ciò che la Corte d'appello ha fatto, senza incorrere nelle prospettate violazioni di legge.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

TMC

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Pierina Carratù, che si è dichiarata antistataria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 dicembre 2018.

Il Presidente


TMC